

6 Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni

6.1 Parte generale

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, ed in particolare, per quanto qui rileva, delle lettere c), d) ed f) della L. n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", nel seguito denominata "Legge-quadro", il piano che ciascuna Regione approva per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individua:

1. (lett. c) *le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;*
2. (lett. d) *i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;*
3. (lett. f) *le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale.*

La Legge-quadro, inoltre, all'art. 10, commi 5, 6 e 7, prescrive quanto segue:

1. (comma 5) *Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio;*
2. (comma 6) *Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6.*
3. (comma 7) *In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento che consente l'esercizio dell'attività.*

L'art. 13, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile" precisa, tra l'altro, che tra i contenuti del piano rientra l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio in tali aree e periodi, nonché le eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco.

Come anticipato nel paragrafo 2.5, l'analisi dei dati statistici e delle caratteristiche vegetazionali e fitoclimatiche dei diversi ambiti territoriali della regione portano ad una classificazione di detti ambiti. Come anticipato invece nel paragrafo 2.3, i periodi a maggior rischio di incendio, pur essendo descrivibili dal punto di vista statistico seguendo l'andamento stagionale degli incendi verificatisi negli anni passati, sono determinati dalla concomitanza di condizioni quali la prolungata assenza di precipitazioni e la presenza di sfavorevoli condizioni anemologiche la cui cadenza temporale non è in regione Emilia-Romagna ragionevolmente generalizzabile e prevedibile nel lungo periodo. Tendenzialmente i periodi in cui si concentrano gli eventi sono due: un periodo invernale in cui la maggior parte degli incendi si verifica nelle province più occidentali, caratterizzate da un clima più spiccatamente continentale, e un periodo estivo in cui il fenomeno, se pur presente su tutta la regione, è leggermente più marcato nelle province orientali a influsso mediterraneo.

Tali considerazioni, non portano però a individuare a priori aree e periodi a rischio di incendio boschivo, pertanto si è ritenuto di rinviarne l'individuazione a specifici atti emessi in relazione allo stato della vegetazione, ai dati anemologici e alle condizioni meteo-climatiche contingenti nonché a dati riconducibili all'andamento degli eventi di incendio e/o a particolare presenza antropica/turistica.

La Regione Emilia-Romagna già con la L.R. n. 1/2005 ha stabilito, in forza della propria potestà organizzativa, di prevedere comunque nell'ambito del piano i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo. Considerato che all'interno del piano si è proceduto ad una stima del rischio potenziale, sulla base di caratteri territoriali e di serie storiche, come più ampiamente esplicitato nel precedente paragrafo 2.5, e che comunque sono alcuni fattori contingenti, come le condizioni meteorologiche e i dati anemologici (oltre che la presenza

antropica/turistica) a costituire i presupposti per una individuazione realmente efficace dei periodi e delle aree a maggior rischio di incendio boschivo, si conferma, come nei piani precedenti, la necessità, oltre che l'opportunità, che **all'individuazione dei periodi e delle aree in cui si applicano i divieti e gli obblighi** nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge-quadro **si provveda con apposito atto** da rendere noto con le modalità illustrate di seguito. A supporto di tali decisioni va presa come ulteriore riferimento l'analisi relativa agli indici di rischio dei diversi ambiti comunali i cui risultati vengono riportati nell'Allegato 1; la classificazione prodotta suddivide gli ambiti territoriali regionali in 4 classi quali elementi utili anche per l'individuazione delle aree a rischio in cui si applicano i divieti e le sanzioni di cui sopra. L'Allegato 1 sarà periodicamente aggiornato tramite l'applicazione della metodologia descritta nel citato paragrafo 2.5.

Ai fini della valutazione del rischio la Regione può avvalersi, oltre che delle indicazioni dei tecnici delle proprie Agenzie (ARPAE-SIMC e Agenzia STPC), anche dei pareri espressi dai rappresentanti dei Carabinieri - Organizzazione forestale, dei Vigili del Fuoco e del Volontariato che può riunire periodicamente al fine di monitorare con continuità il rischio di incendio boschivo presente sul territorio regionale.

In caso di elevata criticità (s.l. "maggiore rischio di incendio boschivo") derivante dalle condizioni della vegetazione e/o meteo climatiche, con apposito atto si dichiara quindi lo **stato di grave pericolosità (fase di preallarme** del sistema di allertamento); tale dichiarazione comporta l'attivazione, sul territorio regionale dei divieti e delle **sanzioni di cui all'art. 10, commi 5, 6 e 7 della Legge-quadro** (in particolare sono del tutto vietati gli abbruciamenti controllati di residui vegetali dei lavori forestali ed agricoli).

In caso di medio-alta criticità, viene disposta invece la **fase di attenzione** per gli incendi boschivi (cioè la fase 1 descritta nel Capitolo 5 "Modello di intervento") e in questo caso si applicano le **sanzioni di cui alla lettera e) dell'art. 15 della L.R. n. 30/1981** previste per le violazioni alle disposizioni del Titolo VI del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018. In questo periodo viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro prevista dal predetto art.15 anche nel caso di sospensione delle deroghe ai divieti di accensione dei fuochi disposta dall'Autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 58, comma 9, del Regolamento Forestale.

Si evidenzia peraltro che sia la dichiarazione della fase di attenzione, che la dichiarazione della fase di preallarme derivante dallo stato di grave pericolosità nelle aree e periodi individuati a maggior rischio di incendio boschivo possono comportare la contestuale attivazione della macchina operativa del sistema regionale di protezione civile, che si traduce nella predisposizione e gestione delle necessarie misure organizzative, commisurate alla gravità del rischio.

L'atto con cui si attiva la fase di attenzione e l'atto con cui si rende noto lo stato di grave pericolosità (fase di preallarme) sono adottati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, considerata la competenza in materia ad essa attribuita dalla citata L.R. n. 1/2005.

L'attivazione dello stato di attenzione o di preallarme viene comunicata ai seguenti soggetti: Comuni e loro Unioni, Uffici Territoriali del Governo, Comando regione Carabinieri Forestale, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale, Comitato regionale di coordinamento del Volontariato di Protezione Civile e ad ogni altro soggetto interessato. L'atto con cui si rende noto lo stato di grave pericolosità è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, ai fini della più ampia divulgazione, i Sindaci dei Comuni, in qualità di autorità locali di protezione civile, provvedono a fornire, tramite pubbliche affissioni o comunque nelle forme e modalità ritenute più adeguate, la massima informazione alla popolazione in ordine alle norme e ai divieti da osservarsi nei periodi in cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità o nei periodi in cui viene dichiarata la fase di attenzione e alle sanzioni applicabili in caso di infrazione. A questo scopo viene peraltro aggiornato e pubblicato anche il documento per le "informazioni alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento" di cui al successivo capitolo 12.

Il quadro normativo regionale di riferimento, per le azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio boschivo nei periodi dichiarati a rischio, è attualmente costituito dal Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981 (recante anche le prescrizioni di massima e di polizia forestale - PMPF), che dispone particolari prescrizioni e divieti a cui attenersi, anche nei periodi a basso rischio. Tali divieti e obblighi riguardano anche il possibile innescò di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale.

Più precisamente, **le azioni vietate e quelle consentite solo con relative prescrizioni o a determinate condizioni, sono descritte negli articoli 58, 59 e 60 del Titolo VI del Regolamento Forestale "Comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle**

relative aree limitrofe ai sensi della Legge n. 353 del 2000". Si evidenzia che, come precisato nell'art. 2 dello stesso Regolamento Forestale, laddove si fa riferimento al l'"Ente forestale" deve intendersi l'ente territoriale competente all'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. n. 30 del 1981, individuato dall'art. 21, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) nei Comuni e nelle loro Unioni, se costituite.

In particolare, nel comma 1 dell'art. 58 del Regolamento Forestale vengono individuate le caratteristiche delle aree all'interno e nell'intorno delle quali è di norma vietata l'accensione di fuochi.

Le aree in questione sono i boschi, i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e coltivate, gli impianti di arboricoltura da legno, i terreni saldi e i terreni saldi arbustati o cespugliati.

In queste aree e a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni è vietata l'accensione di fuochi all'aperto.

Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di grave pericolosità la fascia di rispetto viene allargata fino a 200 metri, viene vietata l'accensione di tutti i fuochi e sono altresì vietati l'uso di esplosivi, di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, il fumo o comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

L'art. 58 nei successivi commi definisce poi alcune deroghe ai divieti di cui sopra che consentono l'esercizio di determinate attività anche all'interno o nell'intorno dei boschi e delle altre aree di cui al comma 1.

In qualsiasi periodo (anche quando viene dichiarato lo stato di grave pericolosità) è ammesso l'uso di strumentazioni ed attrezzature, anche a motore, necessarie alle attività agroforestali.

In qualsiasi periodo (anche quando viene dichiarato lo stato di grave pericolosità) è ammessa l'accensione del fuoco per il riscaldamento o per la cottura degli alimenti quando ricorrono i seguenti casi:

- quando strettamente necessario per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare negli ambiti di cui al comma 1;
- su apposite strutture (bracieri) o focolai, ubicati nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati;
- in apposite aree di sosta individuate con appositi cartelli segnaletici dall'Ente forestale, dall'Ente di gestione dell'area protetta o dal Comune, in apposite strutture aventi caratteristiche minime di sicurezza (il presente Piano regionale definisce queste caratteristiche minime di sicurezza nel successivo paragrafo 6.2 e nell'Allegato 2 al Piano stesso).

L'accensione del fuoco per il riscaldamento o per la cottura degli alimenti deve avvenire comunque con determinate modalità e cautele: negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili e con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace, delle faville e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

In qualsiasi periodo (anche quando viene dichiarato lo stato di grave pericolosità), previa autorizzazione del Sindaco e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento forestale, sono ammessi inoltre:

- l'accensione di fuochi e l'allestimento di spettacoli pirotecnici;
- l'accensione di fuochi controllati per il riscaldamento e la cottura di alimenti e per finalità diverse nell'ambito delle attività di campeggio dei gruppi scout (il presente Piano regionale individua nel successivo paragrafo 6.3 le modalità organizzative dei momenti formativi a cui devono partecipare i responsabili dei campi scout); questa autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 40 o dell'articolo 41, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2004 che prevede il "silenzio assenso".

Al di fuori dei periodi in cui viene dichiarato lo stato di grave pericolosità, dandone preventivo avviso e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento forestale è permesso:

- l'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli;
- la realizzazione e l'accensione di carbonaie.

Si ribadisce quindi che, alle condizioni indicate, le attività elencate sono da intendersi come specifiche deroghe al divieto generale di accensione dei fuochi di cui al comma 1 dell'art. 58 del Regolamento Forestale, fatta salva la possibilità delle Autorità di Protezione Civile, prevista al comma 9 dell'art. 58 del Regolamento Forestale, di prendere provvedimenti o adottare ordinanze per la sospensione di tutte le deroghe ai divieti di accensione sopra descritte. Il presente Piano regionale riporta poi nei successivi paragrafi 6.3 e 6.4 il numero

verde regionale e l'indirizzo di posta elettronica tramite i quali potranno essere comunicati i preventivi avvisi dovuti per i campi scout e per gli abbruciamenti controllati.

6.2 Prescrizioni per le aree di sosta attrezzate

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera c, del Regolamento Forestale è consentita l'accensione di fuochi nelle aree di sosta se adeguatamente scelte dall'Ente competente in materia forestale, dall'Ente di gestione dell'area protetta o dal Comune, debitamente segnalate ed attrezzate con apposite strutture.

Al fine di assicurare una efficace difesa dal rischio di propagazione del fuoco, le predette aree e strutture devono avere le caratteristiche minime di sicurezza descritte nell'Allegato 2) del presente piano.

Qualora vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, l'accensione del fuoco per il riscaldamento o per la cottura degli alimenti può avvenire anche all'interno di aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a distanze da essi inferiori alle soglie indicate nel comma 1 del citato art. 58. Ciò è consentito anche nei periodi per cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità.

Gli spazi adibiti alla cottura dovranno essere previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace, delle faville e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

6.3 Prescrizioni per le attività dei gruppi scout

Nell'esperienza educativa/formativa dello scoutismo, basata sull'*imparare facendo* attraverso attività all'aria aperta e in piccoli gruppi, il fuoco è utilizzato nelle attività di campeggio per il riscaldamento o per la cottura di vivande; la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 "*Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*", avente per obiettivo, tra gli altri, la valorizzazione dello scoutismo, dispone, espressamente all'art. 14, comma 6, che "*La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità*". Il Regolamento Forestale disciplina tali modalità.

All'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione al Sindaco il responsabile del campo scout deve dare adeguata garanzia della conoscenza dei necessari accorgimenti atti a ridurre al minimo il rischio di incendio boschivo attraverso l'attestazione di partecipazione alla giornata formativa appositamente organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e dal Comando Regione Carabinieri Forestale; sono da ritenersi valide anche le attestazioni relative alle attività formative già realizzate in passato dal Corpo Forestale dello Stato per il medesimo scopo e possono inoltre essere valutate dal Sindaco analoghe attestazioni previste eventualmente anche in altre regioni e rilasciate per le medesime finalità. Si precisa al riguardo che gli attestati di addetto antincendi relativi ai corsi di prevenzione incendi, rilasciati dal CNVVF o da altri organismi abilitati in base a normative statali diverse dalla L.353/2000, non sono equipollenti alle attestazioni relative alle attività formative in campo SCOUT.

Nell'ambito delle giornate formative devono essere illustrate le misure cautelari atte a scongiurare un rischio di incendio boschivo in occasione dell'accensione di fuochi controllati nell'ambito delle attività di campeggio. In particolare, dovranno essere illustrati i seguenti aspetti:

- a) per il riscaldamento o per la cottura delle vivande nelle aree forestali e nei terreni saldi o pascolivi, si devono utilizzare strutture rimovibili o, comunque, si devono adottare i necessari accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille;
- b) per finalità diverse dal riscaldamento e la cottura delle vivande, il fuoco deve essere gestito in aree preventivamente individuate, il fuoco controllato può essere acceso solo dal responsabile dell'associazione scout. Il fuoco deve comunque essere sempre acceso al di fuori delle aree forestali e mai sotto-chioma, in assenza di vento, in aree ripulite dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, avendo cura di spegnere le braci dopo il loro utilizzo ed impedendo la diffusione di faville e scintille attraverso, ove necessario, apposite strutture rimovibili.

Il responsabile del campo scout autorizzato, nei giorni immediatamente precedenti alle uscite, deve fornire il proprio nominativo, gli orari di accensione dei fuochi, l'ubicazione e la durata dei campi stessi; le informazioni richieste devono essere comunicate attraverso il **Numero Verde Regionale 800 841 051**, in alternativa è possibile effettuare la comunicazione **tramite mail** all'indirizzo di posta elettronica

so.emiliaromagna@vigilfuoco.it. A seguito di tale comunicazione verrà effettuato il successivo interscambio delle informazioni tra Vigili del Fuoco e Carabinieri - Organizzazione Forestale.

6.4 Preventivo avviso e altre prescrizioni riguardanti l'abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali e agricoli

"Costituisce normale pratica agricola il raggruppamento e l'abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali e agricoli se eseguito: nel luogo di produzione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (comma 6 bis art. 182 del D.lgs 152/2006)"

*"Nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno" (compresi i pioppeti), "nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni" l'art. 58, comma 5 del Regolamento Forestale richiede per gli abbruciamenti un avviso preventivo da fornire in via prioritaria **tramite l'apposito applicativo web** (al link <https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire>), inviando un'e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it oppure telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051. Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione. "L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso".*

Non sono invece da considerare interessati dall'obbligo di preventivo avviso e dalle altre prescrizioni del comma 5 dell'art. 58 gli abbruciamenti di residui di materiale vegetale effettuati nei seminativi, nei prati periodicamente sfalcati, nei frutteti, nei vigneti e nelle altre colture permanenti diversi dai castagneti da frutto e dall'arboricoltura da legno (sempre che i fuochi vengano accesi ad una distanza superiore ai 100 metri dai margini esterni di boschi, castagneti da frutto, tartufaie controllate e coltivate, impianti di arboricoltura da legno, terreni saldi e i terreni saldi arbustati o cespugliati).

Sempre secondo l'art. 58, comma 5 del Regolamento Forestale *"nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni", "il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento **in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide**".*

La fase di attenzione

A esplicitazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 58, deve intendersi che qualora, in ragione delle condizioni meteorologiche, scatti la **"fase di attenzione"**, **sussistono le condizioni di umidità richieste esclusivamente nelle prime ore della giornata**. Pertanto, in queste aree e in questi periodi le **attività di abbruciamento sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00**, sempre che non vi sia presenza di vento (e resta fermo che il preventivo avviso vale solo 48 ore).

Lo stato di grave pericolosità

Si ricorda poi che, indipendentemente dalla eventuale collocazione dei residui vegetali rispetto ad aree boscate, cespugliate o arborate, **se viene dichiarato lo stato di grave pericolosità**, gli abbruciamenti controllati del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli **sono comunque sempre vietati**. Tale disposizione è prevista dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la disposizione è valida su tutto il territorio nazionale ed è ripresa anche dai commi 5 e 6 dell'art. 58 del Regolamento Forestale.

Le disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria

Il comma 6 bis della norma statale prevede anche altre disposizioni valide durante il resto dell'anno e in qualsiasi luogo: l'abbruciamento di materiale vegetale agricolo o forestale viene considerata infatti normale pratica agricola, consentita per il reimpiego di tale materiale come sostanza concimante o ammendante, a condizione che **tale pratica sia effettuata nei luoghi di produzione raggruppando il suddetto materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro**.

Il comma della norma statale si conclude stabilendo che eventuali ulteriori limitazioni possono essere disposte dai Comuni e dalle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale. In Emilia-Romagna, in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), e del Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10 agosto 2023, è stato posto il **divieto** di abbruciamento dei residui

vegetali **nel periodo 1° ottobre - 31 marzo nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890).**

In deroga a tale divieto, è consentito l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno, nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", nei seguenti casi:

- per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
- per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata" definita ai sensi del FEASR;
- esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo. Questa specifica deroga non prevede quindi il limite massimo dei due giorni di cui ai casi precedenti.

Gli abbruciamenti dovranno essere eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Tali deroghe sono consentite solo nei giorni in cui non siano in vigore le misure emergenziali per le polveri sottili ("bollino rosso") attivate attraverso il bollettino "liberiamolaria" emesso da ARPAE il lunedì, mercoledì e venerdì per comunicare l'allerta smog (il bollettino è disponibile al seguente link: <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali>), e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità.

La comunicazione tramite webapp, e-mail o Numero verde (di cui al primo paragrafo di questo capitolo) **è comunque obbligatoria**, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, **per tutti gli abbruciamenti eseguiti dal 1° ottobre al 31 marzo in deroga ai divieti imposti per la qualità dell'aria** nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Ovest e Pianura Est.

Sono sempre fatte salve anche le deroghe per le prescrizioni di lotta obbligatoria emesse dall'Autorità fitosanitaria; in particolare è obbligatorio bruciare le parti di pianta colpite dal colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) asportate dagli impianti di pomacee (melo e pero). Il colpo di fuoco è una grave fitopatia che colpisce gli impianti di melo e pero dell'Emilia-Romagna. Per gli abbruciamenti effettuati per il contenimento del colpo di fuoco batterico, le comunicazioni dovranno però essere recapitate al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni della Regione inviando una mail all'indirizzo omp1@regione.emilia-romagna.it seguendo le modalità e utilizzando la modulistica di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2575 del 15/2/2021. In questo caso la combustione non deve avvenire nelle 48 ore successive alla comunicazione, ma può avere inizio solo il terzo giorno dall'invio della mail al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto.

Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda alle specifiche normative di settore e alle pagine web dedicate.

6.5 Divieti nelle aree percorse dal fuoco

Il comma 1 dell'art. 10 della Legge-quadro prevede che nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, **per 15 anni non sia ammessa una destinazione d'uso diversa** da quella preesistente l'incendio. In particolare, limitatamente ai soprassuoli boscati percorsi dal fuoco vi è inoltre il **divieto di edificabilità, di caccia e pascolo per dieci anni, di raccolta dei prodotti del sottobosco per tre anni**. Le eventuali attività di ripristino ambientale (rimboschimenti e opere di ingegneria ambientale) sono vietate per cinque anni, fatte salve specifiche autorizzazioni.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto-legge n. 120/2021 convertito con Legge n. 155/2021, i rilievi del Comando Regione Carabinieri Forestale relativi alle aree percorse dal fuoco sono pubblicati tramite web dalla Regione e dai Comuni, tale pubblicazione comporta l'immediata e provvisoria applicazione dei divieti di cui sopra fino alla definitiva approvazione delle perimetrazioni da parte dei Comuni interessati. La decorrenza dei termini dei vincoli si calcola a partire dalla data di pubblicazione dei dati dell'incendio boschivo nelle specifiche sezioni dei siti web istituzionali (di cui al successivo Capitolo 7). **Dal giorno della pubblicazione sui siti istituzionali è possibile elevare sanzioni circa i divieti di pascolo, di caccia e di raccolta dei prodotti del sottobosco.**

6.6 Incendio boschivo e di interfaccia e sanzioni

Prima di procedere ad una ricognizione di massima delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione ai divieti previsti dalla normativa vigente in materia di incendi boschivi è opportuno richiamare ed analizzare gli aspetti relativi alla definizione di incendio boschivo e all'ambito di applicazione.

La definizione normativa di "incendio boschivo" si rinviene per la prima volta nella Legge-quadro che, infatti, all'art. 2 testualmente recita "*Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*". In un successivo aggiornamento della Legge-quadro è stato poi esplicitamente esteso l'ambito della norma anche a tutte le "zone di interfaccia urbano-rurale" definite come "*aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta*".

Inoltre, a seguito delle modifiche di cui al D.L. 105/2023, il testo attualmente in vigore dell'art. 423-bis del Codice Penale. Prevede che: "*Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.* (omissis)".

Salvo che il fatto vietato costituisca anche reato, per il quale trovano applicazione, a seconda dei casi, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 423 e seguenti) e da altre leggi dello Stato, il principale quadro normativo di riferimento per le sanzioni applicabili in caso di illeciti amministrativi connessi agli incendi boschivi e nelle zone di interfaccia urbano-rurale è costituito dalla Legge-quadro (art. 10) e dal citato Regolamento Forestale Regionale n.3/2018, che prevedono i divieti e le condotte attive dirette alla prevenzione degli incendi boschivi.

Come sottolineato dal comma 8, art. 58 del Regolamento Forestale, si ribadisce in questa sede che anche nei casi ammessi dal Regolamento stesso "*il fuoco deve essere comunque sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare*".

Il regime sanzionatorio amministrativo in materia di incendi boschivi trova un'organica disciplina nel Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 e negli articoli 13 e 15 della L.R. n. 30/1981, come modificata dalla L.R. n. 16/2017.

In particolare, si precisa che:

- **durante i periodi "ordinari"**, in caso di violazioni delle disposizioni del Titolo VI del Regolamento Forestale Regionale **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro prevista dall'art. 15, comma 2, lett. e), della L.R. n. 30/1981 (in tali periodi è ricompresa anche la fase di attenzione);**
- **durante i periodi e nelle aree per cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità**, in caso di violazioni del Titolo VI del Regolamento Forestale Regionale **si applica la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 10, comma 6, della Legge-quadro, non inferiore ad euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.**

L'articolo 13 prevede, infatti, che il Regolamento Forestale Regionale, definisca, tra l'altro, sia disposizioni specifiche per le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la Legge-quadro sia le azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio, per le quali, dunque, se messe in atto nei periodi in cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge-quadro.

Il nuovo articolo 15 ha aggiornato infine il quadro delle sanzioni amministrative da applicarsi alle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'insorgere di un incendio nei periodi in cui non è dichiarata la grave pericolosità; dalla data di entrata in vigore del Regolamento Forestale non trovano più applicazione le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63 della L.R. n. 6/2005 bensì quelle previste dal predetto articolo 15 della L.R. n. 30/1981.

Si ritiene opportuno qui sottolineare che le sanzioni amministrative previste dalla Legge-quadro sono state recentemente inasprite a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 120/2021 convertito con Legge n. 155/2021: peraltro, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria applicabile quando è dichiarato

lo stato di grave pericolosità risulta elevato ad euro 10.000 quando precedentemente era di euro 2.064. La sanzione risulta quindi decuplicata rispetto a quella applicabile nei periodi ordinari.

Tutte le azioni per le quali durante la grave pericolosità sono previste le deroghe di cui ai paragrafi precedenti sono attuabili solo nel rispetto delle raccomandazioni, delle prescrizioni e degli obblighi descritti ai commi 2 e 3 dell'art. 58 del Regolamento forestale. Si sottolinea che la recente riformulazione dell'art. 10 della Legge-quadro prescrive che non solo il mancato rispetto dei divieti, ma anche il non aver adempiuto agli obblighi (quali le necessarie comunicazioni o il rispetto delle misure di cautela indicate dal Regolamento forestale) comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui sopra.

Appare opportuno che vengano sottolineati questi nuovi aspetti nelle future campagne di comunicazione e nelle varie occasioni di informazione della popolazione.

Il Decreto-legge n. 120/2021 aggiorna altresì le sanzioni in caso di violazione dei divieti di pascolo e di caccia nelle zone percorse da incendio boschivo nei precedenti dieci anni. Inoltre, nel caso di trasgressione al divieto di pascolo, viene ora sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su boschi percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del Codice penale.

Si fa inoltre presente che, nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione su aree boscate percorse dal fuoco di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, si applica ora l'articolo 44, primo comma lettera C del D.P.R. 380/2001. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Si richiamano nuovamente anche le disposizioni dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs n. 152/2006 riguardanti gli abbruciamenti del materiale di risulta dei lavori agricoli e forestali. Il testo unico "Norme in materia ambientale" è dotato infatti di proprie specifiche sanzioni e pene che potrebbero essere applicate sia per il mancato rispetto delle dimensioni massime dei cumuli giornalieri che per abbruciamenti effettuati (anche senza procurare pericolo di incendio boschivo o di interfaccia) durante il periodo di grave pericolosità o nei periodi vietati dalle tutele regionali riguardanti la qualità dell'aria. Per questo ultimo caso, in presenza di eventuali ordinanze o altri provvedimenti comunali attuativi del divieto regionale, potrebbero invece trovare applicazione le relative sanzioni. Si richiama inoltre quanto disposto all'art.10 comma 4 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, che prevede sanzioni amministrative da euro 300 a euro 3000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione del divieto di abbruciamento di residui vegetali previsto al comma 1 del medesimo articolo.

Per completezza si ricordano anche gli articoli del Codice penale correlati alla materia:

423. "Incendio".

423-bis. "Incendio boschivo".

423-ter. "Pene accessorie".

423-ter. "Confisca".

424. "Danneggiamento seguito da incendio".

449. "Delitti colposi di danno".